



AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 TRIESTINA
TRIESTE



TRA
IL DIRETTORE GENERALE
NOMINATO CON DPRG N. 56 PRES. DD. 23.03.2010

E

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ
DEL 7.04.1999

VIENE STIPULATO IL SEGUENTE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, DEL CCNL 7.04.1999

**ACCORDO STRALCIO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE
DEL FONDO DELLA PRODUTTIVITÀ - ESERCIZIO 2010
APPLICAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA REGIONALE DD. 16.02.2010.**

Premesso:

che in data 9 giugno 2005 è entrato in vigore il contratto integrativo aziendale del personale del Comparto stipulato dalle parti in aderenza alle disposizioni di cui al CCNL dd. 19.04.2004;

che il Titolo III del contratto *de quo*, come modificato con successivo accordo dd. 15.02.2006, regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione del fondo di cui all'art. 30 del citato CCNL 19.04.04;

che, in particolare, è prevista la cadenza annuale della definizione delle risorse della contrattazione ed altresì sono stabiliti gli impieghi delle risorse disponibili, rispetto alla produttività collettiva, alla produttività strategica, e ad altri impieghi previsti dagli accordi regionali o derivanti da specifiche esigenze aziendali, concordate fra le parti;

preso atto

del protocollo d'intesa regionale dd. 16.02.2010, il quale provvede a ribadire, nelle more dell'avvio della trattazione complessiva delle risorse regionali aggiuntive 2010, le medesime scelte riguardo all'incentivazione del disagio legato al lavoro notturno e festivo e consentire l'omogeneità di trattamento economico complessivamente assegnato al personale distaccato;

che con il predetto protocollo, la Regione autorizza le Aziende del SSR a corrispondere, a decorrere dal 01.01.2010, nelle forme e negli importi stabiliti:

1. incentivo per il lavoro notturno e festivo;
2. incentivo per il turno sulle 12 e 24 ore;
3. incentivo per il personale OTA/OSS che presta servizio nelle terapie intensive, sub intensive, sale operatorie, servizi di nefrologia – dialisi e servizi di malattie infettive;
4. omogeneizzazione del trattamento economico complessivamente attribuito al personale del SSR adibito, presso le Università, ad attività di coordinamento e tutoraggio (tutor di I livello) inerente ai corsi di laurea delle professioni sanitarie;

altresì della nota assessorile prot. n. 4975/z/10 dd. 17.02.2010 con la quale esplicitamente si autorizza il pagamento degli incentivi sopra citati, in relazione a quanto condiviso con il protocollo dd. 16.02.2010;

verificato

che, in relazione alla tipologia dell'incentivo direttamente riconducibile a tutto il personale che opera in servizi attivi sulle 24 ore e sulle 12 ore, le prime due forme incentivanti (incentivo per il lavoro notturno e festivo, incentivo turno) trovano immediata applicazione nei confronti del personale avente diritto;

che va ovviamente determinata la maggiorazione anche per la festività cd. "*incompleta*";

che, diversamente, l'incentivo di cui al precedente punto 3 (incentivo personale OTA/OSS), tenuto conto della tipologia di attività descritta nell'accordo regionale, richiede anche per l'anno 2010 una riflessione congiunta con la delegazione sindacale aziendale del comparto, in ordine all'individuazione dei criteri per la definizione dei possibili destinatari;

inoltre che le parti regionali hanno confermato la necessità che le risorse inerenti il personale distaccato presso i corsi di laurea sanitaria debbano essere correlate a specifiche progettualità da individuarsi a livello aziendale prevedendosi indicatori e parametri idonei ad accertare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati;

preso atto

che la Regione deve quindi ancora esprimersi in merito all'Intesa regionale sulle risorse aggiuntive 2010;

rilevato

che a tutt'oggi non è ancora stato sottoscritto il CCNL del personale del comparto inerente gli esercizi 2010 e successivi (biennio economico o triennio economico);

che attualmente non è possibile definire il valore complessivo del fondo della produttività del personale del comparto dell'esercizio 2010, né procedere con la completa negoziazione inerente l'utilizzo delle risorse complessive del fondo della produttività per l'esercizio 2010;

accertato

che in data 24.02.2010 il Direttore Generale e la Delegazione Sindacale del Comparto hanno comunque sottoscritto un primo Accordo stralcio al fine di condividere una serie di impegni che, con priorità, le parti hanno inteso valorizzare nell'ambito dell'utilizzo delle risorse del fondo per la produttività 2010;

ritenuto

alla luce del Protocollo dd. 16.02.2010, necessario ed opportuno addivenire ad un apposito Accordo stralcio sulla produttività 2010, al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni regionali di cui al protocollo in argomento;

dato atto

che, a tal fine, la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale dell'A.S.S. n. 1 sono state convocate con nota prot. n. 12277/GEN.III.3.L3 dd. 10.03.2010 per l'espletamento dell'ideale relazione sindacale.

che conseguentemente, in data 15.06.2009, le parti hanno sottoscritto il testo di pre intesa;

che, ai sensi dell'art. 4, comma 3 CCNL dd. 19.04.2004, detta ipotesi di contratto è stata trasmessa con nota Prot. N° 14216/Gen.III.3.L dd. 22.03.2010 al Collegio Sindacale dell'A.S.S. n. 1 per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio;

che, il Collegio, nella seduta del 16 aprile 2010 (verbale n. 38, pag. 195/2007 del Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio Sindacale), sulla base della relazione illustrativa tecnico finanziaria ha espresso parere favorevole sull'ipotesi di Accordo;

che, pertanto, al fine di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto collettivo integrativo, la Delegazione Trattante di Parte Sindacale è stata convocata con nota Prot. n. 19365/GEN.III.3.L.3 dd. 20/04/2010 per il giorno 27.04.2010, presso la sede della Direzione Generale.

Tutto ciò premesso

LE PARTI COME INTESTATE IN EPIGRAFE CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Le parti prendono atto di quanto disposto con il Protocollo d'Intesa regionale sottoscritto in data 16.02.2010 e condividono di prevedere specifiche quote nell'ambito del fondo per la produttività 2010, al fine di garantire la liquidazione degli incentivi al personale avente diritto secondo le seguenti regole.
2. In relazione all'erogazione dell'incentivo per lavoro notturno e festivo, le parti danno atto che il medesimo viene erogato nella misura indicata nel protocollo regionale per ciascun turno notturno e/o festivo di effettivo servizio. Nello specifico sono previste le seguenti quote:
 - 9,71 € per ciascun turno notturno di effettivo servizio;
 - 5,42 € per ciascun turno festivo di effettivo servizio "completo", ridotto del 50% nel caso di festività c.d. "incompleta".





3. Si prende altresì atto che l'erogazione dell'incentivo turno viene effettuata nei confronti del personale in relazione alla giornata di effettivo servizio su due ovvero tre turni. Nello specifico sono previste le seguenti quote:
- 1,00 € per ciascuna giornata di effettivo servizio su due turni;
 - 4,49 € per ciascuna giornata di effettivo servizio su tre turni.
4. L'erogazione delle maggiorazioni spettanti avviene secondo le quantità e le decorrenze specificamente indicate nell'intesa regionale, e sulla base delle regole esistenti in tema di notti, feste e turni, in applicazione del vigente contratto integrativo aziendale.
5. Le parti confermano, anche per l'esercizio 2010, la destinazione di una quota di risorse del fondo della produttività 2010 a favore dell'incentivo per il personale OTA/OSS. A tal fine, le parti convengono di attribuire l'incentivo per ciascuna giornata di effettivo servizio per il personale OTA e OSS che presta la propria attività lavorativa nella S.S. Sistema 118 e nella S.C. SPDC. Nello specifico, sono previste le seguenti quote:
- 1,50 € per ciascuna giornata di effettivo servizio per il personale OTA;
 - 2,58 € per ciascuna giornata di effettivo servizio per il personale OSS.
6. Le parti prendono altresì atto che per quanto concerne l'incentivo per il personale distaccato corsi di laurea area sanitaria, le risorse devono essere correlate a specifiche progettualità da individuarsi a livello aziendale prevedendosi indicatori e parametri idonei ad accertare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati. I tetti annui dei benefici economici complessivi di retribuzione accessoria previsti sono i seguenti:
- 8.000,00 € per i coordinatori;
 - 7.000,00 € per i tutor di 1° livello.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rinvia al Protocollo regionale dd. 16.02.2010.

Trieste, **27 APR. 2010**

IL DIRETTORE GENERALE



LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

RJU 
CGILFP 
UIL FLC  D. A.
ASLFP 
FIALS 